

(Codice interno: 286878)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 37

Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario**

1. È istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge.
2. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura" " e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste nella presente legge.
3. Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 2.

Art. 2**Funzioni dell'Agenzia**

1. L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre svolge le seguenti funzioni:
 - a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
 - b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;
 - c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
 - d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori.
2. La Giunta regionale può inoltre affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.
3. L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.

Art. 3
Partecipazioni

1. L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 2, comma 1 e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può partecipare ad associazioni temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro nonché costituire o partecipare a società nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 4
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:
- a) determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;
 - b) determina gli indirizzi in materia di organizzazione dell'Agenzia e ne approva la dotazione organica;
 - c) impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;
 - d) determina gli indirizzi a cui l'Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5
Direttore

1. Il direttore:
- a) è il rappresentante legale dell'Agenzia;
 - b) approva i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
 - c) propone la dotazione organica e le sue eventuali variazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - d) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale;
 - e) approva il programma triennale e il piano annuale di attività;
 - f) assume i provvedimenti dell'Agenzia e, previa autorizzazione della Giunta regionale, sottoscrive i contratti per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, per l'accensione di mutui e leasing immobiliari, per l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche, per l'accettazione di donazioni e legati disposti a favore dell'Agenzia;
 - g) predisporre la relazione sull'andamento della gestione dell'Agenzia, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi da presentare, ogni sei mesi, alla Giunta regionale;
 - h) adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Agenzia non riservato alle competenze dei dirigenti.
2. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private; per la nomina si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
3. Il rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e il Presidente della Giunta regionale.
4. Al direttore è attribuita un'indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all'articolo 15, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ".

5. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 6 **Revisore dei conti**

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE", che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell'Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.

3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il revisore supplente.

Art. 7 **Avvalimento tecnico-consultivo**

1. Il comitato regionale per la concertazione in agricoltura, costituito ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", svolge funzioni consultive dell'Agenzia per le attività istituzionali di cui all'articolo 2, comma 1 ed esprime parere preventivo al programma triennale e al piano annuale di attività di cui all'articolo 10.

2. Il comitato di cui al comma 1 è integrato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge da un rappresentante delle organizzazioni professionali della pesca, uno del settore forestale e, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, da:

- a) un docente in materie scientifiche concernenti gli ambiti di operatività dell'Agenzia, individuato d'intesa fra gli atenei del Veneto;
- b) un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Art. 8 **Organizzazione dell'Agenzia**

1. L'Agenzia è articolata in strutture organizzative equiparate alle sezioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

2. Il numero delle sezioni, la loro articolazione e i compiti alle stesse attribuiti sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), che definisce anche le modalità per il funzionamento dell'Agenzia, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale.

3. L'incarico di dirigente di sezione è conferito dal direttore secondo la vigente normativa per la nomina dei dirigenti regionali e comporta un rapporto di lavoro esclusivo.

Art. 9 **Attività di gestione**

1. Le gestioni finanziaria e di bilancio dell'Agenzia fanno riferimento alla normativa contabile regionale.

2. L'Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) contributo annuale della Regione del Veneto;

- b) contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
 - c) proventi da attività e servizi svolti ai sensi dell'articolo 2;
 - d) eventuali rendite patrimoniali, donazioni e legati.
3. L'Agenzia può, previa autorizzazione della Giunta regionale, accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento.
4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 3, non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui al comma 2, lettera a).
5. All'Agenzia si applica quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", in materia di contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti della Regione Veneto.

Art. 10 **Programmi di attività**

1. L'Agenzia svolge le proprie funzioni sulla base di un programma triennale che individua le attività da svolgere per ciascun anno di competenza, e sulla base di un piano annuale che individua le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l'attuazione nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.
2. Il programma triennale ed il piano annuale sono predisposti entro il 30 settembre dell'anno precedente al periodo a cui si riferiscono e approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11 **Controlli**

1. L'Agenzia è assoggettata ai controlli previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali".
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserita la seguente:

"l bis) l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario."

Art. 12 **Personale**

1. Con la deliberazione con cui la Giunta regionale impartisce le direttive cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia di organizzazione, è definito il quadro generale dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Agenzia.
2. Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l'assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.
3. Ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applicano i rispettivi contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali e relativi contratti decentrati regionali.
4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.

Art. 13 **Norme transitorie**

1. Il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali corrispondente a quella occupata.
2. Il restante personale in servizio, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sino alla data di cessazione, mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto attiene al trattamento economico si avrà riguardo al contratto collettivo nazionale di

lavoro del comparto regioni-autonomie locali.

Art. 14

Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura

1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:
 - a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
 - b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
 - c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
 - d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.
2. Gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell'ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l'inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'azienda soppressa.
4. A conclusione dell'attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.
5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal commissario liquidatore e assegna all'Agenzia i beni necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.
6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono curate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell'Agenzia.
8. A decorrere dalla nomina del direttore, l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all'articolo 2.
9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse umane e strumentali.

Art. 15

Modifica di denominazione

1. I riferimenti contenuti in leggi o regolamenti regionali all'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, all'Azienda regionale per le foreste, all'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene, all'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare "Veneto Agricoltura", si intendono riferiti, per effetto della presente legge, a quello dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Al contributo annuale di cui all'articolo 9, quantificato in euro 8.000.000,00 e 7.000.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.
2. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo 12040) del bilancio di previsione 2015.

3. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 9, quantificati in euro 3.500.000,00 e 3.000.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0017 "Oneri per il personale" che viene incrementata mediante prelevamento di pari importi dall'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.

4. Le risorse derivanti dalle attività di liquidazione di cui all'articolo 14, comma 5, sono destinate al finanziamento di interventi strutturali a favore dell'agricoltura (upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale").

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione necessarie a recepire i risparmi di spesa derivanti dall'approvazione della presente legge, conseguenti alla soppressione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e all'istituzione dell'Agenzia.

Art. 17 **Abrogazioni**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura" " come novellata da:

1) articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998";

2) articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)";

3) articolo 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999";

4) articolo 45, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)";

5) legge regionale 29 dicembre 2008, n. 23 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto agricoltura" " ";

6) articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".

Art. 18 **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 novembre 2014

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
- Art. 2 - Funzioni dell'Agenzia
- Art. 3 - Partecipazioni
- Art. 4 - Competenze della Giunta regionale
- Art. 5 - Direttore
- Art. 6 - Revisore dei conti
- Art. 7 - Avvalimento tecnico-consultivo
- Art. 8 - Organizzazione dell'Agenzia
- Art. 9 - Attività di gestione
- Art. 10 - Programmi di attività
- Art. 11 - Controlli
- Art. 12 - Personale
- Art. 13 - Norme transitorie
- Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura
- Art. 15 - Modifica di denominazione
- Art. 16 - Norma finanziaria
- Art. 17 - Abrogazioni
- Art. 18 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 giugno 2012, n. 11/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 giugno 2012, dove ha acquisito il n. 275 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima e Quarta Commissione consiliare;
- La Prima e Quarta Commissione consiliare hanno espresso parere sul progetto di legge in data 4 novembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione delle Commissioni consiliari Prima e Quarta, relatore il Presidente della Quarta Commissione consiliare, consigliere Dario Bond, e su relazione di minoranza delle Commissioni consiliari Prima e Quarta, relatore il Vicepresidente della Quarta Commissione consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 novembre 2014, n. 37.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione delle Commissioni consiliari Prima e Quarta, relatore il Presidente della Quarta Commissione consiliare, consigliere Dario BOND, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge è finalizzato alla complessiva riorganizzazione dell'ente strumentale regionale competente in materia di ricerca applicata, sperimentazione e diffusione delle innovazioni nei comparti agricolo, agroalimentare e forestale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Finanziaria 2012) al fine di pervenire alla complessiva razionalizzazione dell'attività ed al miglioramento dell'efficienza delle funzioni e dei servizi con significativi risparmi nelle spese di funzionamento. In particolare, riguarda la soppressione e messa in liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, e l'istituzione della nuova Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario, con rafforzamento del suo ruolo di ente strumentale: infatti, la sua operatività sarà maggiormente indirizzata all'esercizio di funzioni tecniche specialistiche di fronte alla concentrazione in capo alla Regione delle competenze programmatiche.

Più in generale, la proposta di legge si inquadra nella generale revisione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto operanti in ambito agricolo che ha già coinvolto l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, da ultimo con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo, e che proseguirà con la riforma degli Enti parco regionali ed è coerente con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione della spesa pubblica e la conseguente progressiva riduzione delle disponibilità di bilancio per il finanziamento degli enti strumentali regionali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi, evitando duplicazioni o sovrapposizioni di compiti, in coerenza peraltro con quanto previsto dall'articolo 60 del nuovo Statuto regionale.

Di seguito, si enunciano sinteticamente i contenuti del disegno di legge, che consta di 19 articoli.

Con riferimento al contesto istituzionale, è prevista (articolo 1) la soppressione e la messa in liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, nonché l'istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario, che subentra giuridicamente alla precedente nei limiti delle nuove funzioni. Si sottolinea il mutamento della natura giuridica da Ente pubblico economico ad Ente strumentale della Regione del Veneto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, per adeguare il nuovo ente alla natura istituzionale dei restanti enti strumentali del settore primario (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura ed Enti parco). Per inciso, ciò comporterà economie di spesa in ragione del diverso trattamento retributivo del Contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti locali rispetto all'attuale Contratto Federambiente. Coerentemente con il ruolo strumentale del nuovo ente, come indicato nell'articolo 4, la Giunta regionale determinerà gli indirizzi e impartirà le direttive sull'organizzazione e sullo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, gli ambiti di attività della nuova agenzia sono indicati nell'articolo 2 e riguardano i settori della ricerca applicata e della sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare e forestale, considerati strategici nella politica agricola comunitaria 2020. Peraltro, gli orientamenti maturati a livello internazionale, in particolare in sede OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), confermano l'esigenza di operare una svolta importante a livello di sistema dei cosiddetti servizi di supporto rivolti alle imprese agricole, in particolare per quanto riguarda l'approccio generale, che deve tener conto sempre più del ruolo attivo dei destinatari finali, secondo una logica

che riconosce, quali principali componenti, la ricerca, la divulgazione e la diffusione dei risultati e, quale prioritaria esigenza, la progressiva ed effettiva integrazione tra le relative iniziative ed attività. Al tal fine, è previsto quindi nell'articolo 3 che l'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, possa partecipare ad associazioni temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro, nonché costituire o partecipare a società nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In particolare, la partecipazione a partnership con altri soggetti potrà permettere all'Agenzia di concorrere alle opportunità finanziarie nazionali e, soprattutto, comunitarie che saranno messe a disposizione dal futuro Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020. In via ordinaria, peraltro, alle spese di funzionamento si provvederà con il contributo annuale della Regione del Veneto, con i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali, eventuali rendite patrimoniali, donazioni e legati, dai proventi di attività e servizi svolti a favore di soggetti pubblici e privati, preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale; previa autorizzazione della Giunta regionale, l'Agenzia potrà accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento, mantenendo l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi entro il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti (articolo 8). Considerata la revisione delle competenze istituzionali, si ha motivo di prevedere una sostanziale riduzione del contributo regionale rispetto all'attuale. Per quanto riguarda la programmazione dell'attività dell'Agenzia (articolo 9), è previsto che la Giunta regionale approvi il relativo Programma triennale, che individua le attività da svolgere, e i Piani annuali che individuano le iniziative progettuali, le previsioni di spesa, i mezzi per l'attuazione e gli strumenti per la verifica dei risultati. Coerentemente col rafforzamento del ruolo di ente strumentale, l'Agenzia sarà assoggettata ai controlli previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" (articolo 10).

Dal punto di vista organizzativo, (articolo 5), di particolare rilievo risulta la semplificazione della struttura di vertice rispetto a quella di Veneto Agricoltura, con la previsione della sola figura del direttore. Infatti, alla nuova Agenzia sarà preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi". Il direttore sarà il rappresentante legale dell'Agenzia ed approverà gli atti necessari al funzionamento dell'ente, compresi i regolamenti di organizzazione e funzionamento, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, nonché la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione della dotazione organica e le sue eventuali variazioni. L'applicazione di tale semplificazione organizzativa comporterà un'immediata contrazione della spesa.

L'agenzia sarà articolata in strutture, equiparate alle sezioni regionali (articolo 9) e l'incarico di dirigente di sezione sarà conferito dal direttore.

Le funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell'Agenzia, le verifiche trimestrali di cassa, la stesura della relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, nonché la verifica sulla regolarità gestionale, saranno effettuate da un revisore unico (articolo 6).

Particolare attenzione è stata attribuita agli aspetti relativi alle risorse umane: infatti, il disegno di legge si prefigge di evitare le criticità che potenzialmente accompagnano il processo di riordino e di riorganizzazione di un ente, soprattutto nel momento attuale caratterizzato da problemi di finanza pubblica con forti ripercussioni sociali.

Applicando concretamente quanto previsto dal nuovo Statuto regionale, che dispone, tra l'altro, che la Regione riconosca e valorizzi la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità, opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale, nonché tutela il lavoro in tutte le sue forme, il disegno di legge è improntato a perseguire la continuità occupazionale, con tutte le possibili soluzioni percorribili nel rispetto delle norme, pur perseguendo, comunque, l'obiettivo della razionalizzazione della spesa.

Nello specifico, si prevede che la Giunta definisca il quadro generale dell'assetto strutturale ed organizzativo dell'Agenzia e che il direttore della medesima provveda ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l'assetto strutturale ed a proporre la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale (articolo 5). Si prevede, inoltre, che ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applichino i contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali e relativi contratti decentrati regionali (articolo 11), con una prevedibile contrazione della spesa a regime. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole e forestali, continueranno, invece, ad applicarsi i rispettivi contratti nazionali di lavoro. Per evitare il crearsi di situazioni critiche, sono previste delle specifiche norme transitorie (articolo 12) finalizzate a garantire la continuità occupazionale ed il rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso al pubblico impiego.

La soppressione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura comporterà l'avvio di una procedura di liquidazione (articolo 13) per cui, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale provvederà a nominare un Commissario liquidatore, stabilendo i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione di durata non superiore a centottanta giorni e le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali. Tra i compiti del Commissario liquidatore rientrerà la redazione dell'inventario dei beni mobili, immobili, delle partecipazioni societarie, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti di Veneto Agricoltura. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia verranno esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui verranno assegnate le corrispondenti risorse umane e strumentali. Si sottolinea che tali previsioni, oltre a evitare duplicazioni o sovrapposizioni di compiti, nel medio periodo permetteranno l'alienazione del patrimonio immobiliare e delle società partecipate non più funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, coerentemente al disposto dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", con positivi effetti a livello finanziario ed un aumento di efficienza; il medesimo obiettivo

potrà essere ottenuto attraverso il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali perseguendo quelle economie di scala che anche lo Stato sta realizzando per i propri enti controllati. Alla loro conclusione, le operazioni di liquidazione verranno approvate dalla Giunta regionale che, contestualmente, nominerà il Direttore; a decorrere dalla nomina, l'Agenzia subentrerà nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all'articolo 2.

La proposta di legge è completata dalla norma finanziaria (articolo 15) e da una serie di disposizioni "tecniche" relative alla titolarità in capo alla nuova Agenzia di tutti i riferimenti alla soppressa Azienda Veneto Agricoltura contenuti in leggi o regolamenti regionali (articolo 14) all'abrogazione delle norme incompatibili (articolo 16) ed alla disciplina sull'entrata in vigore ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto (articolo 17).

In sintesi, si può certamente affermare che l'obiettivo fondamentale fissato dal Consiglio regionale con l'articolo 4 della legge finanziaria regionale 2012, e cioè il riordino dell'ente strumentale con conseguimento di significativi risparmi nelle spese di funzionamento dell'ente strumentale Veneto Agricoltura potrà essere raggiunto, tendenzialmente nel medio periodo ed a regime, grazie alle economie derivanti dalla revisione strutturale conseguente alla delimitazione delle competenze della nuova agenzia rispetto a quelle svolte dall'azienda Veneto Agricoltura, dall'applicazione del trattamento retributivo previsto dal contratto del pubblico impiego, nonché ai risparmi e sopravvenienze derivanti dall'alienazione degli immobili, società partecipate e dal conferimento di attività e rami d'azienda non più funzionali allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La Prima e la Quarta Commissione consiliare in sede congiunta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Regolamento, nella seduta del 4 novembre 2014 hanno concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Nuovo Centro Destra (con delega Forza), PDL-Fi verso il Veneto,, LV-LN-P, il voto di astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, Misto e il voto contrario del rappresentante del gruppo consiliare Federazione della sinistra veneta-PRC.?"

- Relazione di minoranza delle Commissioni consiliari Prima e Quarta, relatore il Vicepresidente della Quarta Commissione consiliare, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

abbiamo sempre pensato che la discussione su Veneto Agricoltura fosse una di quelle discussioni che ci avrebbe portato ad analizzare la situazione dell'intero settore primario, perché abbiamo sempre pensato che Veneto Agricoltura, quale Ente strumentale o azienda della Regione del Veneto che opera sul settore primario, stante l'importanza del medesimo nell'economia, nella società della nostra Regione, avesse un ruolo importante e quindi questa discussione nascesse anche da una valutazione più complessiva. Le cose, invece, sono andate e stanno andando avanti un po' diversamente, creando non poca amarezza per l'importanza che invece accreditiamo al settore primario. Non possiamo non manifestarla proprio per quello che diceva il Presidente Bond in chiusura del suo intervento, laddove afferma che non c'è un collegamento di fatto tra il mondo produttivo, il mondo associativo e Veneto Agricoltura. Quindi, anche da lì, nascono tante critiche, non sempre giustificate per il vero, che spesso vengono manifestate rispetto al ruolo di Veneto Agricoltura.

Una premessa: come si è arrivati a questa riforma? Non è meramente una questione formale, ma è una questione di sostanza, perché noi perveniamo a una discussione sulla riforma di Veneto Agricoltura, riforma tra virgolette, dopo una norma della Finanziaria di aprile 2012, laddove diveniva necessario conseguire significativi risparmi nelle spese di funzionamento dell'azienda e, in maniera semplicistica, veniva posto unicamente il problema di carattere finanziario ed economico. Nel giugno dello stesso anno, la Giunta, in ossequio al deliberato della Finanziaria, presentò un disegno di legge e da qui nasce la prima riflessione: può essere la questione finanziaria l'unico o il prevalente argomento per la riforma di Veneto Agricoltura? Noi crediamo di no: c'è un equivoco sui risparmi e su come funziona Veneto Agricoltura. Erroneamente, spesso, si dice: "Bisogna liberare risorse per il settore primario", quindi la riforma di Veneto Agricoltura viene in qualche modo venduta o è stata millantata come un'opportunità per consentire dei risparmi che poi sarebbero andati a beneficio del settore primario. Questo approccio non va bene, perché è sbagliato caricare tutti i costi sul bilancio dell'agricoltura. Questa azienda svolge delle funzioni che non sono tutte riconducibili al settore primario per cui l'errore sta a monte. Non tutte le risorse di cui gode Veneto Agricoltura è giusto toglierle al settore primario, facendo chiarezza su questo punto troveremmo che ad esempio una serie di servizi, quali la gestione dell'ex demanio forestale dovrebbero trovare ristoro in altri capitoli di Bilancio.

Poi si dice che Veneto Agricoltura ha bisogno di quattordici milioni (vedi l'ultimo Bilancio) di cui dieci e mezzo solamente per il personale, ma non sono solo questi i soldi di cui dispone, perché la Giunta ha sempre avuto un atteggiamento ambiguo: da un lato, non ha lesinato bordate, dall'altro però qualche canale di finanziamento veniva garantito. Solo nel 2013 sono stati assegnati con delibere, di cui vi risparmio la lettura, ben 2.429.130 euro di finanziamenti per fare una serie di attività, le più svariate. Questa è una contraddizione, perché dobbiamo finalizzare di più l'azione di Veneto Agricoltura: deve essere meno dispersiva, meno frammentata, questi finanziamenti dovrebbero trovare altri approdi per svolgere queste funzioni. Con questo non vogliamo dire che le cose sono state fatte male perché non abbiamo una valutazione analitica di merito, però in qualche modo tutto ciò contraddice le premesse della normativa. C'è poi un'altra questione: non siamo d'accordo sul fatto che la nascente agenzia fruisca dei finanziamenti del PSR. Anche qua, mettiamoci d'accordo: la formazione e le consulenze chi le deve fare? Perché, se le devono far tutti per finanziare strutture, enti e quant'altro, perdono immediatamente la loro efficacia. E' da lì che dobbiamo partire. E forse, se noi le finalizziamo e le destiniamo a dei ruoli precisi, ne aumentiamo il valore e il significato. Solo nel 2013, Veneto Agricoltura ha utilizzato 1.300.000 euro con le misure 111 e 331 e non sono pochi soldi. È chiaro che, se noi andiamo a defalcarli, allora si pone

oggettivamente la necessità di andare ad una razionalizzazione della struttura e quindi a una ridefinizione di quelli che sono i suoi compiti rispetto ai quali occorre garantire risorse e strumenti adeguati perché più la cosa si frastaglia e si allarga in maniera indefinita, meno efficace diventa la sua azione rispetto ai compiti che dovrebbe svolgere. Si è arrivati poi, dopo quel lontano 2012, alla recente Commissione del 4 novembre dove noi ci siamo astenuti nel progetto di legge sui vari articoli, ci siamo astenuti per un semplice motivo perché abbiamo trovato disorganica la presentazione, non l'abbiamo trovata inserita in quel contesto che auspichiamo, abbiamo trovato alquanto frettoloso il modo di procedere. Ma l'astensione sta però a significare anche un segno di disponibilità cui deve corrispondere un intervento preciso dalla Giunta con un piano complessivo su cui si inserisca la riforma che stiamo discutendo. Il dato è proprio questo. Durante l'incontro con le Organizzazioni sindacali abbiamo usato la metafora del mosaico: se Veneto Agricoltura e la sua riforma costituiscono il tassello di un mosaico e se questo tassello non viene posato in opera insieme alle altre caselle a regola d'arte, affinché queste abbiano un loro costruito sostanziale per stare in piedi, ma invece rimane da solo, in maniera disorganica e appiccaticcia, cade! Non realizza la funzione per la quale è stato messo lì, non ha né una funzione di abbellimento, né funzionale per la parete; per quanto riguarda Veneto Agricoltura perderebbe efficacia all'interno di un settore rispetto al quale risulterebbe una entità sostanzialmente avulsa.

Ecco perché noi abbiamo manifestato alcune critiche di fondo. Facciamo due esempi: chi gestisce per esempio i servizi fitosanitari e i servizi forestali? In Veneto il 40% del patrimonio silvo-pastorale è pubblico, di questo il 10% rappresenta l'ex demanio forestale che, in base alla legge istitutiva, veniva gestito da Veneto Agricoltura. Adesso non possiamo non sapere chi li gestisce e nemmeno fidarci del Presidente Bond, che per sensibilità culturale, dice che si possono gestire in questo modo, venire accorpati e quindi trovare una loro funzionalità. No! Questi servizi devono trovare una loro collocazione precisa all'interno di un programma di attività e di gestione di cui la Giunta sappia indirizzare risorse e attivare strumenti. Non è una polemica fine a se stessa, ma quando abbiamo una relazione che accompagna un disegno di legge del giugno di due anni fa e la stessa medesima relazione la ritroviamo ad accompagnare un testo profondamente modificato, che è stato approvato il 4 novembre scorso, ci chiediamo se non bisognerebbe avere un minimo di accortezza su come vengono presentate le cose, perché questo sta a significare che o c'è una dimenticanza o c'è una sottovalutazione sulle questioni che non solo noi abbiamo posto, ma che vengono ribadite dalle stesse organizzazioni sindacali.

Qual è la realtà veneta del settore primario e quale la finalità della legge? Bisognerebbe partire da qui, da un settore importante che ha il segno positivo in termini di PIL e che gioca sul terreno della competitività le sue scelte strategiche e le sue prospettive future, proprio per garantire quella tenuta del reddito aziendale che deve fare leva sull'innovazione tecnologica. Qui sta il nostro compito: connettere il ruolo e le funzioni di Veneto Agricoltura con il mondo produttivo proprio per le ragioni che sottostanno ai problemi della nostra agricoltura, problemi di continuo abbandono, di tenuta del reddito, di una sempre più necessaria innovazione tecnologica per agire sulla competitività delle nostre aziende.

Un compito importante che deve impegnare la nuova Agenzia è il collegamento che ricerca e sperimentazione devono trovare con il mondo della scuola. Non è una frase fatta, è proprio una questione da sostanziare in maniera chiara, con risorse precise, perché la stessa ricerca non è un qualcosa che si può improvvisare e che abbia il fiato corto, deve avere un respiro pluriennale e delle risorse certe. Noi ci proponiamo di lavorare in maniera diversa e sui punti carenti nella legge, vorremmo in questa Seduta, con gli emendamenti che proporremo, riuscire a migliorare il testo. Secondo noi, per esempio, l'azienda si deve articolare con una strutturazione per poli tecnologici, che guarda alle eccellenze e alle necessità del nostro mondo produttivo della Regione e che deve avere uno stretto rapporto con il mondo della formazione, della scuola e degli istituti tecnici. Faccio un esempio: in Provincia di Rovigo esiste un'azienda che fa agricoltura blu, con 110 ettari di terreno. A cinque minuti di bicicletta c'è un istituto tecnico agrario e gli alunni di questo istituto non sanno nemmeno cosa si faccia in quell'azienda. Proviamo ad immaginare una interconnessione tra la ricerca e l'attività didattica scolastica: probabilmente oltre a conoscere di più anche le piante, questi studenti imparerebbero come si può produrre consumando meno acqua e a preservare la fertilità del suolo. Queste cose purtroppo rimangono un patrimonio spesso utile solo in termini autoreferenziali, magari per qualche bella pubblicazione patinata, ma che non hanno una ricaduta sulle aziende. Poi vi sono le questioni che riguardano il personale e le società partecipate. Sulla questione del personale, non è un problema di lisciare il pelo alle organizzazioni sindacali, la rassicurazione occupazionale deve essere in ogni caso garantita. Ma facciamo un altro ragionamento, se noi pensiamo ad una riforma di qualsiasi ente e pensiamo per analogia alle riforme che spesso auspichiamo sulla fusione dei Comuni, scopriamo che spostare una persona da una scrivania all'altra o di qualche km è una cosa enorme, rispetto alla quale troviamo ostacoli che non immaginiamo, e allora la questione non deve essere posta come un'imposizione, calata dall'alto, ma deve trovare le giuste motivazioni attorno ad una prospettiva credibile. Nel primo caso, con servizi più efficienti per la cittadinanza laddove il posto di lavoro ha una sua maggior gratificazione; nel nostro caso è evidente che, se Veneto Agricoltura non trova una sua rispondenza reale e una sua precisa collocazione rischia un epilogo e una fine per consunzione dell'azienda stessa, non fosse altro perché le risorse sono destinate sempre più a diminuire. Basterebbero queste questioni ad indurci ad attuare la riforma per prevenire i problemi, perché solo se noi diamo una prospettiva allora abbiamo anche una garanzia occupazionale, ma se la prospettiva è incerta, e il tutto rimane indefinito, se non c'è un interesse vero, se non c'è un'efficacia concreta di quello che si fa, tra non molto tempo si porrà il problema del suo finanziamento. Il nostro timore è che le dinamiche a prevalere possano essere altre e allora dovremo ragionare solo in termini stringenti per salvare il posto di lavoro fine a se stesso. Ma quel posto di lavoro va salvato ora, garantendo delle prospettive e affidando a Veneto Agricoltura un forte ruolo da svolgere nel settore primario.

La questione delle società partecipate. Spesso, il luogo comune "Bisogna uscire dalle partecipate" ci fa buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ci sono delle società e delle questioni rispetto alle quali occorre andare ad una analisi di merito, per esempio sappiamo bene che il CSQA ha una redditività che va tenuta in considerazione e la Commissione e il Consiglio devono essere coinvolti rispetto alla progettazione e alla programmazione su questo tema.

A questo punto crediamo che le strade siano due: una, per non accantonare fittiziamente in maniera definitiva l'oggetto, può essere quella di ritornare in Commissione, se l'Aula lo ritiene; la seconda è quella di ragionare in maniera concreta sugli emendamenti. Noi ne proporremo diversi perché pensiamo sia possibile arrivare comunque ad un miglioramento del testo di legge. Mi auguro che in questa discussione l'Assessore ci porti quei contributi aggiuntivi, non contenuti in relazione, che assicurino l'occupazione e guardino con la giusta sensibilità e attenzione al ruolo di chi si deve far carico di attuare la riforma.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 15 - Direzioni di Area.

1. La Giunta regionale, qualora ad una macro area di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale afferiscano almeno due Dipartimenti, entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 3, può individuare una specifica Area, attribuendo le funzioni di coordinamento ad un Direttore, denominato Direttore di Area, al quale è riconosciuto un trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale, con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, commi 4 e 5.”

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 57 della legge regionale n. 37/1997 è il seguente:

“Art. 57 - Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.

1. Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell'ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .

2. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all'articolo 3 della legge sopra citata.”

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 32/1999 è il seguente:

“Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura.

1. È istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell'efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come “Tavolo verde” e “Tavolo agroalimentare”:

a) “Tavolo verde” per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:

1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

2) l'Assessore all'agricoltura o un suo delegato;

2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante al “Tavolo verde” può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

b) “Tavolo agroalimentare”, per le questioni relative allo sviluppo dell'intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:

1) l'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato;

1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

5) un rappresentante dell'industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;

6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.”

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 9 - Struttura organizzativa della Giunta regionale.

1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

- a) Segreteria generale della programmazione;
- b) Direzioni di Area: macro aree con compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Dipartimenti in esse incardinate;
- c) Dipartimenti: unità organizzative complesse ed articolate corrispondenti a vaste competenze di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale;
- d) Sezioni di Dipartimento: unità organizzative complesse eventualmente istituite come articolazioni incardinate nei Dipartimenti;
- e) Settori: strutture organizzative stabili;
- f) Strutture temporanee e strutture di progetto: unità organizzative di durata limitata o per la realizzazione di progetti;
- g) Posizioni Organizzative: posizioni di lavoro con assunzione di specifica responsabilità.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, istituisce, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni, le Aree, i Dipartimenti e le Sezioni di Dipartimento, determinandone le attribuzioni. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale istituisce i Settori determinandone le attribuzioni.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, ai fini del trattamento economico, le posizioni dei Direttori e dei Dirigenti possono essere graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

- a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
- b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
- c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

5. La graduazione delle posizioni di cui al comma 4 è aggiornata ogni qual volta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.”

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

“Art. 49 - Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione Veneto.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti dipendenti, le aziende, le agenzie istituite e le società costituite dalla Regione del Veneto e indicati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005”, concorrono al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

2. Restano salve le esclusioni del contenimento della spesa pubblica già previste da disposizioni statali o regionali.”

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 53/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti:

- a) *omissis*;
- b) *omissis*;
- c) l'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV);
- d) *omissis*;
- e) gli Enti per il diritto allo Studio Universitario (ESU);
- f) le Aziende per la Promozione Turistica (APT);
- g) l'Ente parco dei Colli Euganei e l'Ente parco Fiume Sile;
- h) i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado;
- i) il Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, nonché gli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- l) i Consorzi amministrativi non rientranti nella previsione dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

l bis) l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

2. Il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, delle Unità sanitarie locali e del parco delle Dolomiti d'Ampezzo è disciplinato rispettivamente dagli articoli 13, 14 e 15.”

4. Struttura di riferimento

Sezione agroambiente